COMUNE DI MOLFETTA

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI E. R. P. - Edilizia Residenziale Pubblica - DI RISULTA OVVERO CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI MOLFETTA (L. R. n.10/2014).

SI RENDE NOTO CHE

E' indetto, ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014, **BANDO DI CONCORSO** per la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di risulta, disponibili o che si renderanno disponibili nel Comune di Molfetta, salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla legge.
Gli interessati all'assegnazione possono partecipare ad una sola assegnazione in ambito regionale.
Tutti i cittadini interessati a ottenere l'assegnazione di un alloggio di E. R. P. (Edilizia Residenziale Pubblica) devono presentare la nuova domanda al Comune di Molfetta su apposito modulo, secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso. I requisiti richiesti fanno riferimento alla situazione del Nucleo Famigliare al 31/12/2016.

Art. 1 - REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

1. Può conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica:
   a) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice. **Tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo famigliare**, come da art.3 comma 4 della L.R.10/14.

   b) chi non ha occupato un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore.
   Art. 20, comma 1, L.R. 10/14: *"L'occupazione o la cessione senza titolo degli alloggi di cui alla presente legge comporta l'esclusione da ogni ulteriore assegnazione"*, e visto il dispositivo dell'art. 5, D.L. 47/2014, comma 1-bis: *"I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva"*.

   c) chi ha la cittadinanza :
   IT- italiana
   Il cittadino straniero è ammesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, come da art. 40 del D.L.25 luglio 1998, n. 286, vigente.
   UE – *purchè in possesso di Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione Europea rilasciato dal Comune di residenza come da art.16 del DL 30 del 6 febbraio 2007* – (Stati membri dell'UE : Austria – Belgio – Bulgaria – Croazia – Cipro – Danimarca – Estonia – Finlandia – Francia – Germania – Grecia – Irlanda – Italia – Lettonia – Lituania – Lussemburgo – Malta – Paesi Bassi – Polonia – Portogallo – Regno Unito – Repubblica Ceca – Romania – Slovacchia – Slovenia – Spagna – Svezia – Ungheria).
   EE - *(Decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni vigente - CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO E ASSISTENZA SOCIALE - Art. 40 (Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38) : "Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parita' con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.*
   (Il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, come modificato dal D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, ha disposto (con l'art. 29, comma 3-ter) che "L'accesso ai benefici relativi all'alloggio previsti dall'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' consentito ai titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, in condizioni di parita' con i cittadini italiani").

   d) chi ha la residenza anagrafica nel Comune di Molfetta oppure attività lavorativa esclusiva o principale nel comune cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo Comune.

e) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo famigliare ubicato in qualsiasi località; ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard di cui all'articolo 10, comma 2, L.R. 10/14. (vedi tabella Art.7 del presente Bando)
Tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo famigliare, come da art.3 comma 4 della L.R.10/14, ovvero nessuno dei componenti deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato al proprio nucleo famigliare.

f) chi non ha già ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno. **Tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo famigliare**, come da art.3 comma 4 della L.R.10/14. Possono altresì presentare istanza di assegnazione alloggio ERP i soggetti autorizzati alla coabitazione provvisoria in alloggio ERP, in tal caso occorre allegare copia dell'autorizzazione dell'ARCA.

g) chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo famigliare, non superiore al limite, determinato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (*Norme per l'edilizia residenziale*), vigente al momento della scadenza del bando di concorso.
Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale (risultante da CUD/730/Unico) al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni che deve essere indicato per tutti i componenti e conviventi nel nucleo famigliare (risultante in Anagrafe alla data di pubblicazione del presente Bando).
Il reddito complessivo del nucleo famigliare non deve essere superiore ad **€ 15.250,00** (come determinato dalla Giunta regionale secondo l'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, quale risulta dalle determinazioni ISTAT : DGR 735 del 25 maggio 2016)
N. B.: il reddito imponibile del nucleo famigliare è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico (oltre al minore è a carico anche il figlio maggiorenne con un Reddito non superiore a € 2.840,51) e qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi di lavoro dipendente o assimilabile, questi, dopo la predetta diminuzione, sono calcolati nella misura del 60%). Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, quali pensioni e sussidi (come ad es.l'Assegno di mantenimento) a qualsiasi titolo percepiti, esclusi quelli non continuativi (assegno di cura, contributo libri scolastici e contributo canoni di locazione), nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento; Occorre inoltre fare attenzione ad inserire i redditi ultimi presentati (CUD/730/Unico) di tutti i componenti facenti parte del nucleo famigliare risultante in Anagrafe alla data di pubblicazione del presente Bando.
La mancanza di reddito deve essere autocertificata e può essere anche documentata da certificato di disoccupazione rilasciato dall'Ufficio Provinciale del Lavoro. Deve essere dichiarata l'eventuale iscrizione alla Camera di commercio.

2. Per nucleo famigliare *(alla data di pubblicazione del Bando)* si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni.
Rientrano nel nucleo famigliare anche i soggetti di seguito elencati:
   a. conviventi more uxorio; (*di due persone che, pur non essendo sposate, convivono*).
   b. ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado.
   c. affini fino al secondo grado e che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, **da almeno due anni dalla data di pubblicazione del Bando**.

Si fa presente che il N.F. del Richiedente, autocertificato, potrà anche essere composto da componenti presenti in Stato di Famiglia anagrafico di altro N.F. ma
   1. *Proveniente da altra residenza anagrafica negli ultimi 2 anni precedenti*
   2. *Figli che continuano a convivere con i genitori ma che hanno formato un nuovo N.F. essendosi sposati o conviventi in attesa di una sistemazione autonoma possibile*
   Figli che, sposati, si sono separati dai propri coniugi e convivono con altro N.F.

3. **I requisiti devono essere posseduti** da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere b), e), ed f) del comma 1, da parte degli altri componenti il nucleo famigliare **al momento della presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione e *devono permanere in costanza del rapporto.***

4. La Giunta regionale, in sede di localizzazione degli interventi, può stabilire particolari requisiti aggiuntivi per l'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità ovvero in relazione a peculiari esigenze locali.

Art. 2 - COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al presente concorso devono essere compilate **esclusivamente** sui moduli predisposti dal Comune.
La domanda contiene un questionario – in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 – che deve essere compilato, in ogni sua parte, in modo da indicare tutti i requisiti di ammissibilità, le condizioni soggettive ed oggettive delle quali si è in possesso al fine di definire il punteggio per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

L'incompletezza o l'errata compilazione della domanda di partecipazione sarà motivo di esclusione o di errata attribuzione del punteggio.
Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente dichiara, sotto la sua responsabilità, di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive in essa indicate e s'impegna a produrre, a richiesta, se sia necessario, l'idonea documentazione probatoria, anche del possesso dei requisiti, com'è previsto nel presente bando di concorso.
Con detta firma, inoltre, il concorrente esonera l'operatore comunale da ogni responsabilità in merito all'eventuale assistenza fornita nella compilazione della domanda.
Il richiedente e i soggetti conviventi facenti parte del nucleo famigliare, per quanto indicato, possono ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dal presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fatte salve le certificazioni che non possano essere richieste d'Ufficio dal Comune presso le Pubbliche Amministrazioni competenti (in particolare, oltre a documentazione proveniente da privati, certificazioni ASL pertinenti condizioni di disabilità e antigienicità degli alloggi). Si consiglia pertanto, anche per i componenti del Nucleo Famigliare, per evitare conseguenze anche di carattere penale di allegare la documentazione attestante i requisiti dichiarati e necessari per l'attribuzione di punteggio.
Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda sono attribuiti i seguenti punteggi, secondo quanto disposto dall'art. 5 della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014

Art. 3 - PUNTEGGI

1. I punteggi da attribuire ai concorrenti sono:

a1) il reddito del nucleo famigliare, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 21 della legge 457/1978 (come indicato nel N.B. del punto g del presente Bando), se non superiore ai seguenti limiti attribuisce :

1. inferiore ad una pensione sociale (€ 4.800,38 annui): **punti 4.**
2. inferiore ad una pensione minima INPS (€ 6.524,57 annui): **punti 3.**
3. inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale (€ 11.324,95 annui): **punti 2**

a2) nucleo famigliare composto:

1. da 3 a 4 unità: **punti 1.**
2. da 5 a 6: **punti 2.**
3. da 7 ed oltre: **punti 3.**

a3) un solo genitore (**nucleo monogenitoriale**) con uno o più **minori** a carico: **punti 2.**

a4) richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo (65) anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: **punti 1.**

a5) famiglia (**Giovani Coppie**) con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: **punti 1.**

Tale punteggio è attribuibile:

1. purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età.
2. qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

a6) presenza di **disabili** nel nucleo famigliare: **punti 3.**

Ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera disabile il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al **75 per cento**.

a7) nuclei familiari che rientrino in Italia o che siano rientrati da non più di dodici mesi dalla data del bando per stabilirvi la loro residenza, emigrati, profughi: **punti 1**.

a8) richiedenti la cui sede lavorativa si trova ad una distanza superiore a 40 km da quella di residenza: **punti 1**.

Tale punteggio viene attribuito limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora.

a9) richiedenti che abitino con il proprio nucleo famigliare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in locali adibiti **impropriamente** ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale: **punti 6**.

Come da Verbale dell'incontro tra l'Amministrazione comunale ed i Sindacati di categoria del 07/11/2016 ritenuto di accogliere la proposta di parte sindacale.

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto.

a10) richiedenti che abitino con il proprio nucleo famigliare da almeno due anni dalla data del bando in alloggio **antigienico**, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 (*Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione*) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione: **punti 2**.

Il punteggio di cui alle lettere **a9)** e **a10)** non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.

Si procederà d'ufficio al controllo di quanto dichiarato alle lettere a9) e a10) ai fini dell'attribuzione del punteggio a meno che non sia allegata all'istanza una relazione di asseveramento da parte di un tecnico.

a11) richiedenti che **coabitino** con il proprio nucleo famigliare da almeno due anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: **punti 2**.

La condizione dei "due anni" non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto.

a12) richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo famigliare in alloggio **sovraffollato** rispetto allo standard abitativo definito all'articolo 10 della L.R. 10/14:

1. oltre 2 persone in più: **punti 1**.
2. oltre 3 persone in più: **punti 2**.

(Si fa presente che il calcolo viene fatto sulla base dei mq.convenzionali dell'abitazione)

a13) richiedenti fruenti di **alloggio di servizio** che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo: **punti 1**.

a14) richiedenti che devono abbandonare l'alloggio a seguito di **ordinanza di sgombero** o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando: **punti 6**.

a15) richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di **provvedimento esecutivo di sfratto** intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, purché il concorrente o altro componente il nucleo famigliare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato: **punti 6**.

Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo famigliare nell'anno 2016 e fino alla data di presentazione della domanda o la finita locazione.
Il predetto requisito lett. a15) al fine di mantenere il punteggio acquisito deve sussistere anche nella successiva fase di assegnazione dell'alloggio, a pena di perdere il punteggio e la posizione in graduatoria.

a16) richiedenti che abitino in un alloggio il cui **canone locativo** incida in misura non inferiore al 30 per cento sul reddito annuo complessivo del nucleo famigliare determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 3: **punti 1**.

2. **Non sono cumulabili i punteggi:**
   a9) con a10);
   a14) con a15);
   a14) e a15) con a9), a10), a11), a12) e a13).
3. Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, è effettuato il sorteggio a cura del Segretario Generale del Comune di Molfetta.
4. I richiedenti di cui alle lettere a4), a5) e a6) sono inseriti nella graduatoria generale definitiva; inoltre, sono collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative a ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.
5. Le predette graduatorie speciali, così formate sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, solo in caso di determinazione della Regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento. Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 13 L.R. 10/14.

Art. 4 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al presente concorso deve essere compilata **esclusivamente** sugli appositi moduli predisposti dal Comune, deve essere compilata in tutte le sue parti a pena di esclusione oppure di errata attribuzione del punteggio.
Per la distribuzione dei moduli e per informazioni e dettagli sulla compilazione sarà istituito uno sportello informativo presso i seguenti uffici del Comune di Molfetta:

- **Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza Municipio**
  "Sportello informativo per il cittadino"
  dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 09.30 alle ore 12
- **oppure scaricabili dal sito internet del Comune di Molfetta : www.comune.molfetta.ba.it.**

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro e non oltre il termine del 26 marzo 2018, pena l'esclusione, direttamente al Comune di Molfetta – Ufficio Protocollo, nelle giornate di apertura degli uffici. Le domande potranno altresì essere spedite a mezzo di raccomandata A.R. indirizzata al Comune di Molfetta, in tal caso, ai fini della verifica del rispetto del termine predetto, farà fede il timbro di spedizione postale, oppure a mezzo pec indirizzata a : protocollo@cert.comune.molfetta.ba.it, sempre entro e non oltre 26 marzo 2018.

Le domande presentate dopo la scadenza del predetto termine saranno escluse dal concorso.

Sulla busta dovrà essere indicata la seguente dicitura: «BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI E.R.P.»

Si ricorda che, pena il rischio di esclusione dal concorso,

- **la domanda va firmata** dal richiedente;
- si deve allegare la fotocopia di un documento valido d'identità del richiedente (Carta d'Identità).

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate e di richiedere, in qualunque momento, la documentazione relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate.
SI PRECISA CHE NEL CASO IN CUI, DALLE VERIFICHE EFFETTUATE, EMERGA LA FALSITA' DELLE DICHIARAZIONI FORMULATE, SI PROCEDERÀ ALL'ESCLUSIONE DEL RICHIEDENTE DALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO IN OGGETTO.

Nel caso in cui il concorrente si trovi in una o più delle condizioni soggettive ed oggettive richieste, per evitare accertamenti ed esclusioni si consiglia di produrre la seguente documentazione necessaria per l'attribuzione del corrispondente punteggio:

1. Stato di Famiglia in autocertificazione (alla data di pubblicazione del Bando) che contenga anche l'indicazione del rapporto di parentela con l'intestatario della scheda.
2. Contratto di locazione registrato da cui risulti che il canone locativo incida in misura non inferiore al 30 per cento sul reddito annuo complessivo del nucleo famigliare determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 3 L.R. 10/14.
3. Certificazione reddituale (ultimo UNICO-730-CUD presentato), di ciascun componente il NUCLEO FAMIGLIARE risultante in Anagrafe alla data di pubblicazione del presente Bando.
4. In assenza di certificazione reddituale, Certificato di disoccupazione rilasciato dall'Ufficio Provinciale per l'Impiego (ex Ufficio di collocamento).
5. In caso di coniuge separato Atto di separazione con l'indicazione delle condizioni di separazione pattuite e dell'assegno di Mantenimento.
6. Per i cittadini con cittadinanza UE (di un Paese dell'Unione Europea): Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione Europea rilasciata dal Comune.
7. Per i cittadini con cittadinanza EE (di un Paese Extra Unione Europea) Carta di soggiorno o Permesso di soggiorno almeno biennale.
8. Attestato dell'ufficio tecnico Comunale o dell'ufficio sanitario o relazione di asseveramento di un tecnico di fiducia dal quale risultino le caratteristiche dell'alloggio, (IMPROPRIO, ANTIGIENICO, PRECARIO) secondo le leggi vigenti
9. Per il sovraffollamento dell'alloggio Visura catastale dalla quale risultino i metri quadri UTILI dell'abitazione di residenza attuale o anche la cartella TASI (Tassa Rifiuti) comunale o relazione di asseveramento di un tecnico di fiducia.
10. Per la coabitazione la certificazione dell'elenco degli altri coabitanti (oltre il N.F. proprio del Richiedente).
11. Per la coabitazione, qualora i N.F. sono diversi ma sono presenti nel medesimo Stato di famiglia all'Anagrafe comunale, allegare per il N.F. che fa istanza : Certificato di residenza storico oppure certificato di matrimonio oppure atto di separazione.
12. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la volontà di formazione della famiglia entro un anno dalla domanda e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio.
13. Verbale di accertamento dell'invalidità con l'indicazione della % di diminuzione permanente della capacità lavorativa almeno al 75%.
14. Certificato dell'autorità consolare esistente nel luogo di lavoro la qualifica di lavoratore emigrato all'estero ed il rientro in Italia, da non più di dodici mesi dalla data del bando di concorso, dell'emigrato e del suo nucleo famigliare, per stabilirvi la propria residenza.
15. Provvedimenti emessi dalle autorità competenti da cui si evinca la necessità dell'abbandono dell'alloggio.
16. Provvedimento attestante il trasferimento d'ufficio o la cessazione non volontaria del rapporto di lavoro del dipendente che fruisca di alloggio di servizio.

a. 45 mq per nuclei familiari composti da una o due persone.
b. 55 mq per nuclei familiari composti da tre persone.
c. 70 mq per nuclei familiari composti da quattro persone.
d. 85 mq per nuclei familiari composti da cinque persone
e. 95 mq per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.

3. Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del comune e dell'ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico, né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave grado di bisogno.

Art. 8 - SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI

1. Il Comune, di intesa con l'ente gestore, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dà notizia agli aventi diritto dell'avvenuta assegnazione, indicando il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio.
2. La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo di cui all'Art.7 del presente Bando, é effettuata dall'assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti.
3. In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta.
4. Gli assegnatari scelgono gli alloggi **nell'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria e nel rispetto comunque dei parametri dello standard abitativo dell'alloggio,** di cui all'articolo 10, comma 2 L.R. n.10 del 07.04.2014.
5. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rifiutare l'alloggio a essi proposto se non per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all'assegnazione.
6. In caso di mancata scelta non adeguatamente motivata, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.
7. Ove le giustificazioni siano ritenute valide, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione e alla scelta tra gli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili entro i termini di validità della graduatoria ove è utilmente collocato.
8. Il contratto di locazione semplice è stipulato tra l'assegnatario dell'alloggio e l'ente gestore che consegna i regolamenti all'assegnatario stesso e comunica al Comune interessato la data di consegna degli alloggi e il nominativo dell'assegnatario.
9. L'alloggio deve essere occupato stabilmente dall'assegnatario entro trenta giorni dalla data di consegna. In caso di lavoratore emigrato all'estero il termine è elevato a sessanta giorni.
10. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione dichiarata ai sensi dell'articolo 17 L.R. n.10 del 07.04.2014.
11. La Giunta regionale, sentiti gli enti gestori e le organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative a livello regionale, approva il contratto-tipo di locazione degli alloggi sottoposti alla disciplina della presente legge. Qualora la Giunta regionale adotti modifiche al contratto tipo di locazione in essere, l'ente gestore predispone il nuovo contratto e lo comunica all'assegnatario.
12. Il contratto tipo contiene:
    a. il verbale dello stato dell'alloggio al momento della consegna e il prospetto per il canone di locazione.
    b. i diritti e i doveri degli occupanti l'alloggio.
    c. le norme che disciplinano il subentro degli aventi diritto nell'assegnazione e nel contratto.
    d. le modalità di pagamento e di aggiornamento del canone e delle quote accessorie, delle eventuali indennità di mora e della misura degli interessi moratori e delle eventuali ulteriori sanzioni e penalità applicabili.
    e. l'obbligo di assunzione, da parte dell'assegnatario, degli oneri derivanti dall'istituzione della autogestione delle parti e dei servizi comuni.
    f. l'indicazione analitica degli oneri di manutenzione ordinaria a carico dell'assegnatario.
    g. le cause di risoluzione dei rapporti di locazione, di annullamento e decadenza dell'assegnazione.
    h. le norme che regolano la mobilità.

17. Provvedimento esecutivo di sfratto, non intimato per immoralità, inadempienza contrattuale, ovvero verbale di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero, provvedimento di collocamento a riposo del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio.
18. Attestato del datore di lavoro indicante il luogo di lavoro del dipendente. L'attestato va presentato solo se la distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza sia superiore a 40 Km.

Sarà possibile integrare documentazione, necessaria ai fini istruttori, fino al termine massimo della data di pubblicazione della Graduatoria provvisoria.

Nel caso in cui il concorrente richieda il punteggio relativo a locali impropriamente adibiti ad alloggio, a locali antigienici, nonché ad alloggi sovraffollati, il Comune di Molfetta si riserva di effettuare appositi sopralluoghi di verifica per tramite dell'Ufficio Tecnico comunale o per tramite dell'Ufficiale sanitario.

Art. 5 – FORMAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA

Il Comune, sulla base delle condizioni dichiarate dal concorrente e accertate d'ufficio, nonché sulla scorta della documentazione eventualmente allegata, provvederà all'attribuzione provvisoria del punteggio per ciascuna domanda ed alla conseguente formazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine di attribuzione dei punteggi. Insieme alla graduatoria provvisoria saranno indicate le domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni.

La graduatoria provvisoria è immediatamente pubblicata nell'Albo Pretorio online del Comune per trenta giorni, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché con l'indicazione di come presentare le richieste motivate e documentate di un parere alla Commissione provinciale per l'assegnazione alloggi E.R.P., che in seguito alle richieste esprimerà il proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria, ai sensi della L.R. 10/14.

Art. 6 - VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE

Prima dell'assegnazione degli alloggi verrà verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione, la verifica di tutti i requisiti prescritti per tutti i membri del nucleo famigliare, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 10/14, nonché il permanere dei requisiti dichiarati per l'attribuzione del punteggio ottenuto in graduatoria, ai sensi dell'art. 8, comma 2, che richiama l'articolo 5 della medesima L.R. n. 10/14.

Il mutamento dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, della LR 10/14, lettere da a1) ad a8), fra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione non influisce sulla collocazione in graduatoria, purché permangano i requisiti di cui lettere da a9 ad a16 del medesimo articolo.

Nello specifico, *per quanto attiene il requisito* ***a15)****, che attribuisce punti 6 in più in graduatoria, il concorrente dovrà dimostrare il permanere della condizione di richiedente che abiti in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, e dimostrare che il concorrente o altro componente il nucleo famigliare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato.* Pertanto, il concorrente per non perdere il punteggio acquisito in graduatoria, la priorità nell'assegnazione, quindi cambiare la propria posizione in graduatoria, deve dimostrare di avere ancora il pregresso requisito ex art. 5, comma 1 - lett. a15, L.R. n. 10/14.

Il Comune, accertata la mancanza nel futuro assegnatario di alcuno dei requisiti, come sopra dettagliato, avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa del concorrente, dandone comunicazione a quest'ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può proporre la richiesta di parere alla Commissione, ex art. 42 della L.R. 10/14.

Il Comune e gli enti gestori possono, in qualsiasi momento, espletare accertamenti volti a verificare la permanenza e l'esistenza dei requisiti.

Art. 7 - ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL'ALLOGGIO

1. L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto é effettuata nel rispetto dello standard abitativo dell'alloggio.
2. E' adeguato l'alloggio la cui superficie convenzionale, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 22 della L.R. 10/14, sia non inferiore a mq. 45. In rapporto alla dimensione del nucleo famigliare e secondo lo standard abitativo l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:

Art. 9 - RISERVA ALLOGGI

1. Sono fatte salve le eventuali riserve di alloggi disposte per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità, ai sensi degli artt. 12,38 e seguenti della L.R. 10/2014

Art. 10 - ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE

1. L'annullamento dell'assegnazione è disposto con provvedimento del Comune competente nei seguenti casi:
    a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima.
    b) per assegnazione avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false.
2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1, comunque accertate dal comune e/o dall'ente gestore prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento di annullamento dell'assegnazione dandone contemporanea notizia all'ente gestore.
3. Entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento di annullamento l'interessato può proporre richiesta motivata di un parere alla Commissione di cui all'art. 42 della L.R. 10/14 per il tramite dell'ufficio comunale competente.
4. Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di richiesta di parere, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ogni altro documento utile al rilascio del parere, alla Commissione.
5. La Commissione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, rende il proprio parere vincolante.
6. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento del parere, l'ufficio comunale competente conclude il procedimento conformandosi allo stesso parere.
7. L'annullamento dell'assegnazione, avvenuto nel corso del rapporto di locazione, comporta la risoluzione di diritto del contratto.
8. Il provvedimento di annullamento deve contenere il termine per il rilascio dell'alloggio, non superiore a sei mesi, e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.

Art. 11 - DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE

1. La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Comune, anche su proposta dell'ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario:
    a. non occupi l'alloggio nel termine indicato all'atto della consegna di cui all'articolo 11.
    b. abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli.
    c. non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso.
    d. abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali.
    e. perda i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato all'articolo 18.
    f. fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo famigliare superiore al limite stabilito per la permanenza.
2. Per il procedimento di decadenza si applicano le disposizioni dettate per l'annullamento dell'assegnazione.
3. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio immediato dell'alloggio.
4. Il Comune può concedere, solo una volta, un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile.
5. Il provvedimento di decadenza deve contenere l'avviso che, in caso di inottemperanza all'intimazione di rilascio dell'alloggio nei termini assegnati, oltre l'esecuzione dell'ordinanza, sarà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura stabilita dalla Giunta regionale.

Art. 12 - BANDI SPECIALI

La Giunta regionale può autorizzare i Comuni a emanare bandi speciali per l'assegnazione di alloggi specificamente individuati in dipendenza di particolari esigenze, indicando, ove necessario, requisiti aggiuntivi.

Art. 13 - RICORSI E FORMAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA

Entro trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate di un parere alla Commissione provinciale di cui all'articolo 42 L.R. 10/14, per il tramite del Comune.

Il Comune, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile al rilascio del parere, alla predetta Commissione Provinciale E.R.P.

La Commissione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esprime il proprio **parere vincolante** sulla graduatoria provvisoria.

Il Comune, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione sulla graduatoria provvisoria, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nelle stesse forme in cui è pubblicato il bando. Della formazione di detta graduatoria definitiva, il comune dà notizia alla struttura regionale competente, con indicazione del numero delle domande ammesse, del numero degli alloggi assegnati e del numero di alloggi eventualmente disponibili.

Per le domande che avranno conseguito parità di punteggio, al fine di individuare la loro collocazione in ordine di precedenza nella graduatoria, sarà effettuato un sorteggio a cura del Segretario Generale. Il sorteggio sarà pubblico e saranno invitati i componenti la Commissione e le organizzazioni sindacali.

La graduatoria definitiva viene approvata con Determinazione Dirigenziale e viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e, contemporaneamente, ne è inviata copia alla Regione .

La nuova graduatoria scaturente dalla presente procedura concorsuale *sostituisce e annulla*, a tutti gli effetti, *qualsiasi graduatoria precedente*, pertanto tutti gli interessati all'assegnazione di un alloggio E.R.P. sono tenuti a presentare la nuova domanda completa di ogni documentazione.

La predetta graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da altra successiva.

Art. 14- NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge Regionale n.10 del 7 Aprile 2014.

Art. 15 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, in riferimento al procedimento instaurato col presente bando, si informa che il trattamento dei dati personali acquisiti in dipendenza della partecipazione al presente concorso:

a) è effettuato in base alla Legge Regionale n.10 del 7 Aprile 2014.
b) avverrà, anche con l'ausilio di strumenti informatici, presso l'Ufficio Istruttorio e l'Ufficio Protocollo di questo Comune.
c) il conferimento dei dati è necessario per consentire la partecipazione del concorrente alla presente selezione ed il mancato consenso al loro trattamento impedisce di partecipare alla selezione medesima.
d) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione, nei limiti soggettivi ed oggettivi previsti da norme di legge e/o regolamento: ai dipendenti di questo Comune necessariamente coinvolti, per obbligo normativo o contrattuale, nel procedimento di selezione in questione; ai soggetti pubblici con riferimento alle rispettive funzioni pubbliche previste da leggi e regolamenti; agli altri soggetti titolari del diritto di accesso a norma della legge 241/90. Gli eventuali dati sensibili e/o giudiziari, riportati nella domanda e negli allegati documenti, saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione ad organi della pubblica amministrazione soltanto nei casi rispettivamente previsti dalla legge e dal Garante.
e) il titolare dei dati personali potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati da parte di questo Ente, i suoi diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs 196/2003.
f) titolare del trattamento è il Responsabile del Servizio pro-tempore, responsabile del trattamento dei dati, nonché del diritto di accesso ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

Art. 16 - ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ogni utile informazione l'interessato potrà rivolgersi all'Ufficio U.R.P. del Comune in Piazza Municipio, all'Ufficio Politiche Abitative, sito in via Cifariello n. 29 a Molfetta, al RUP dott. Roberto Lozzi tel 080/9956305/6227.